



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Servizi Ambientali e Reti – Servizio Tutela Ambiente

Tel. 011/6401.320 - fax 011/6401.296 - e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it

Ordinanza .n. / 17

Moncalieri li 28 NOV. 2018

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E SANITA'
PUBBLICA**

PROVVEDIMENTI INTEGRATI PER LA LIMITAZIONE DEI DANNI ARRECATI DA COLOMBO (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA) E CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che le favorevoli condizioni ambientali e la disponibilità di risorse alimentari hanno portato a un forte sviluppo numerico della popolazione dei Piccioni (*Columba livia* varietà domestica), con le conseguenti problematiche d'igiene urbana, salute pubblica e danni all'area monumentale del centro storico di Moncalieri.

Considerato che la qualificazione dell'ambito urbano appartiene alle competenze dei Comuni e che gli obiettivi perseguiti in ambito urbano sono:

- la tutela dell'igiene e del decoro della città;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);
- la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico);

Dato atto che la specie in oggetto è stata dichiarata, dall'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina - poi ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente - con nota del 01.09.88, specie estranea alla fauna selvatica e che lo stesso Istituto con parere del 28.11.96 ha indicato i Piccioni come animali di proprietà delle Amministrazioni Locali, le quali possono, nel rispetto delle leggi vigenti, adottare provvedimenti per limitare i disagi;

Visti:

- La sent. n. 83/88 del 18.1.1988 del Pretore di Cremona, che ha privato il colombo dello status di selvatico, qualificandolo proprio come uccello "ex-domestico", consentendone catture ed altri trattamenti dissuasivi;

- La Legge 11.2.1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma) che ha "omesso" di includere la *Columba livia* fra le specie selvatiche: prevedendo e regolamentando, ove si siano verificati inefficaci metodi ecologici di contenimento, anche l'adozione di mezzi di controllo al fine di tutelare il patrimonio storico-artistico o per la prevenzione del rischio sanitario;

- Il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che con l’art. 50 e 54 sancisce le competenze del Sindaco, in caso di emergenze contingibili sanitarie o di igiene pubblica ad assumere con ordinanza le misure per prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

- Il parere ufficiale n. 364 del 16.01.03 dell’Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS), organo tecnico scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri “si ritiene che la posizione sistematica, ecologica e legale dei piccioni sia quella di specie non appartenente alla fauna selvatica”. Si tratta, infatti, di popolazioni la cui origine deve essere ricondotta a forme domestiche del colombo selvatico (*Columba Livia* forma domestica) e quindi sono di proprietà degli enti territoriali locali che, nel rispetto delle leggi vigenti, possono assumere i provvedimenti più opportuni per limitarne i danni o rischi riconducibili a questi animali;

- La Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2008, n. 46-9713 di approvazione delle “Linee guida per la gestione del colombo di città” e suoi relativi Allegati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2008;

Dato atto che, relativamente alle previsioni di contenimento in ambiente urbano della popolazione dei colombi, le suddette Linee Guida favoriscono il ricorso a **metodi integrati indiretti**, tramite la riduzione della possibilità di nidificazione avendo premura di non interessare le specie “non bersaglio” (*non target*), di riduzione della disponibilità di cibo e di dispersione della concentrazione attraverso l’attivazione di varie forme di dissuasione;

Dato atto che in merito alla riduzione del cibo disponibile era stato emanato ed è tuttora vigente il provvedimento di Ordinanza Sindacale n. 78 del 13.10.2003 riguardante la “*Disciplina della somministrazione di alimenti da parte della popolazione ai colombi*” disponendo il divieto di erogazione ai piccioni di riso brillato non integrale, pane e resti di cucina;

Rilevato altresì che con lo stesso provvedimento di Ordinanza Sindacale n. 78 del 13.10.2003 era stato stabilito l’obbligo, da parte dei proprietari, degli amministratori degli stabili o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici in ambito urbano a provvedere a proprie cura e spese ad una adeguata pulizia delle aree di sosta e nidificazione dei colombi, posa di dissuasori meccanici e chiusura degli spazi di nidificazione, interventi peraltro già allineati alle indicazioni delle Linee Guida Regionali, ed a cui ci si deve ora necessariamente conformare nella loro applicazione;

Per ciò che concerne le forme di dissuasione, il Servizio Veterinario dell’ASLTO5 con nota prot. 44287 del 8.10.2018, pervenuta con prot. 57866/2018, in merito all’ipotesi di interventi di dissuasione non cruenta e senza uccisione e/o sofferenza dei volatili, tramite l’utilizzo di falchi addestrati (*bird control*), ha espresso proprio parere indicando come il ricorso di tale strumento necessiti, a fianco degli altri metodi di dissuasione passiva, dell’ossequio alla specifica normativa di settore riguardante l’esercizio della falconeria (Legge sulla caccia n. 157/92, Legge Regionale sugli animali esotici n. 6/2010e DPGR n. 11/2012, Normativa CITES (Reg. 750/2013 – D.D. n. 1066/2013 – Reg. 1808/2001, Regolamento UE sul trasporto di animali vivi n. 1/2005).

Ricadendo pertanto l’attività di *bird control* equiparata alla falconeria ovvero soggetta alla medesima disciplina della caccia, il suo eventuale esercizio, seppur non cruento e senza predazione, in ambiente urbano ed in periodi differenti previsti dal calendario venatorio può essere autorizzato solo in presenza di specifico provvedimento di Ordinanza Sindacale che, per motivi sanitari e di

tutela della salute ed incolumità pubblica, ne determini e ne consenta, l'applicazione nel rispetto della normativa soprarichiamata.

Preso atto che la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico ed un potenziale pericolo di natura sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;

Considerato inoltre che la crescente massa di deiezioni reca un degrado urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;

Dato atto come i rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e delle carcasse degli stessi rappresentino un rischio concreto per la salute ed incolumità pubblica come emerge dalla letteratura scientifica riportata e richiamata nelle "Linee guida per la gestione del colombo di città";

Vista la nota dell'SLTO5 SISP prot. 68205 del 22.11.2018, interpellata per vie brevi in merito alla questione, con cui si comunica che sul territorio di competenza non sono stati rilevati elementi nè un incremento di patologie correlate alla presenza dei volatili, che richiedano l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente, fermo restando che i colombi possono rappresentare una fonte di rischio per la salute umana;

Considerata tuttavia, per quanto sopra (presenza importante di deiezioni dei piccioni nell'ambiente urbano sui strade e sedime pubblico di Moncalieri, in particolare il Centro Storico) e il potenziale rischio sanitario di trasmissione di malattie, la manifesta necessità di ridurre e/o mantenere sotto controllo la popolazione di colombi in ambiente urbano tramite metodi integrati indiretti al fine di ridurre tale degrado e soprattutto il potenziale rischio sanitario, quale intervento di prevenzione di tali problematiche per il principio di precauzione;

Dato atto che tale necessità di intervento è allineata al criterio del "**più probabile che non**" (principio che viene proposto in via maggioritaria da dottrina e giurisprudenza ovvero che il nesso causale tra fatto ed evento possa identificarsi con un valore pari al "50% più 1" e non con quello, penalmente rilevante, superiore al 90%).

Ritenuto opportuno prevedere secondo "Linee guida per la gestione del colombo di città" le attività di censimento dei colombi per quanto riguarda il controllo della popolazione degli stessi e l'attivazione delle verifiche per il potenziale rischio di natura sanitaria tramite le strutture deputate (a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite raccolta e conferimento delle carcasse dei colombi morti per poter stabilire se effettivamente siano portatori e diffusori di germi patogeni o parassiti alla competente ASL)

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n° 833;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 1982, n. 30;

VISTO il disposto dell'art.50 del T.U D.Leg.vo 18/08/2000 n°267 – "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 42 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge sulla caccia n. 157/92;

Vista la Legge Regionale sugli animali esotici n. 6/2010e DPGR n. 11/2012;

Vista la Normativa CITES (Reg. 750/2013 – D.D. n. 1066/2013 – Reg. 1808/2001

Visto il Regolamento UE sul trasporto di animali vivi n. 1/2005;

Quanto sopra premesso;

ORDINA

su tutto il territorio comunale di Moncalieri, ai fini della salvaguardia e tutela della salute ed incolumità pubblica nonché per ridurre il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati e per fronteggiare i problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi e per il degrado dei monumenti l'adozione dei seguenti provvedimenti integrati per la limitazione della popolazione dei colombi (*Columbia Livia* forma domestica) e dei piccioni:

- 1) il divieto di erogazione ai colombi e piccioni di riso brillato non integrale, amidi cotti (pane, pasta, riso, ecc.) e resti di cucina, ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 78 del 13.10.2003 riguardante la "Disciplina della somministrazione di alimenti da parte della popolazione ai colombi";
- 2) l'obbligo, da parte dei proprietari, degli amministratori degli stabili o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici in ambito urbano a provvedere a proprie cura e spese ad una adeguata pulizia delle aree di sosta e nidificazione dei colombi e piccioni, posa di dissuasori meccanici e chiusura degli spazi di nidificazione, avendo premura di non interessare le specie "non bersaglio" nel rispetto delle indicazioni dell'allegato 5 delle Linee Guida Regionali, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) il ricorso a metodi integrati indiretti quali interventi di dissuasione non cruenta e senza uccisione e/o sofferenza dei volatili, esclusivamente da parte dei soggetti competenti e nella porzione del Centro Abitato di Moncalieri, come da planimetria allegata al presente provvedimento, tramite:
 - l'utilizzo (*bird control*) di falchi correttamente addestrati con le tecniche di falconeria alternativa e con esclusione della predazione degli animali vivi, subordinatamente al rispetto della normativa di settore;
 - mediante la cattura di una frazione di animali con impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare (granaglie). Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime affinché non si verificino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio a partire dalla data della presente ordinanza;

Di prevedere secondo "Linee guida per la gestione del colombo di città" le attività di censimento dei colombi per quanto riguarda il controllo della popolazione degli stessi e l'attivazione delle verifiche per il potenziale rischio di natura sanitaria tramite le strutture deputate (a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite raccolta e conferimento delle carcasse dei colombi morti per poter stabilire se effettivamente siano portatori e diffusori di germi patogeni o parassiti alla competente ASL).

La validità del presente provvedimento decorre dalla data della sua emanazione e fino alla sua revoca per avvenuta cessazione dei presupposti che ne hanno determinato l'emanazione.

AVVERTE

Che quanto indicato nei punti sopra citati dovrà essere effettuato immediatamente a partire dalla data di notifica o della piena conoscenza dei contenuti della presente ordinanza e comunque nel minor tempo tecnicamente possibile ad eseguire gli interventi necessari;

Che l'inosservanza del presente provvedimento prevede inoltre l'adozione dei provvedimenti giuridici prescritti dalla legge, e comporta, impregiudicati i rilievi penali e civili, l'applicazione del disposto dell'articolo 7-bis - Sanzioni amministrative del Dlgs 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Moncalieri, all'ASL-TO5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Sede Distrettuale di Nichelino e Servizio Veterinario nonché ad altri soggetti interessati, ciascuno per quanto di competenza, disponendo che il presente provvedimento venga fatto osservare dal Corpo di Polizia Municipale, dalle Guardie ecologiche e/o corpi e soggetti equiparati.

IL SINDACO
Paolo MONTAGNA



Il Dirigente del Settore
Arch. Francesco Leccese



AMB/EM



Allegati:

Allegato 5 delle Linee Guida Regionali, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

Allegato 5: Le cautele nei confronti delle specie "non bersaglio"

L'ambiente urbano è un complesso ecosistema che ospita un'elevata biodiversità. In esso, grazie anche a parchi, viali alberati e giardini, il numero delle specie di uccelli è addirittura a volte superiore a quello presente nelle circostanti aree agricole intensamente coltivate a cereali. Le nostre città danno inoltre rifugio ad alcune specie di chiroterri (pipistrelli), protetti dalla Legge 157/1992 e dalla Legge 503/1981. La stessa Legge n. 157/92 vieta ovunque la distruzione dei nidi delle specie selvatiche di uccelli. In ambito urbano gli uccelli coloniali, spesso concentrati su pochi edifici, sono quelli che possono essere danneggiati più frequentemente ed in misura maggiore dagli interventi messi in opera (chiusura delle cavità e dei solai) per prevenire la nidificazione del colombo. In particolare, si tratta delle tre specie di rondoni (Rondone maggiore *Thacymarpitis melba*, Rondone *Apus apus*, Rondone pallido *Apus pallidus*) e della Taccola *Corvus monedula*. Per la loro tutela è dunque opportuno adottare semplici accorgimenti all'atto della predisposizione di reti o altri dispositivi di chiusura. La Taccola, dominante nella scelta della cavità nido sul colombo e predatrice di nidiacei e uova di questo colombide, è presente in poche città, ma in leggera espansione. Solitamente occupa in forma coloniale edifici non abitati (castelli, torri medievali etc.), sui quali, quando possibile, sarebbe opportuno non intervenire o limitare gli interventi alle parti degli stessi non occupati dalla colonia. L'eventuale presenza di colonie di chiroterri dovrebbe, invece, essere segnalata ad istituti scientifici localmente presenti o alle istituzioni delegate alla loro tutela.

Indicazioni di massima per la messa in opera dei dissuasori di accesso**FORI PONTIERI o altre cavità**

- rete a maglia 5x5 cm;
- schermatura non trasparente con foro 3x5 cm, preferibilmente posizionato nella parte bassa della stessa
- riduzione ingresso (puntello, mattone etc.) con mantenimento minimo dello spazio di ingresso utile alle specie di piccole dimensioni (3x5 cm)

Particolare attenzione andrà adottata all'atto del posizionamento delle reti, che dovranno essere fissate distese (non a "gomitolo" o appallottolate) e munite di adeguati dispositivi di bloccaggio, onde evitare nel corso del tempo il loro spostamento ad opera degli uccelli.